



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **84** in data **27/09/2023**

DIVIETO DI GIOCO DEL PALLONE IN AREE URBANE DEL CAPOLUOGO

Emessa da: SINDACO

A firma di: PANZACCHI BARBARA

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

Città Metropolitana di Bologna

IL SINDACO

PREMESSO che pervengono frequentemente segnalazioni da parte di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare luoghi del centro storico del capoluogo per giochi con il pallone, in particolare con riferimento a Piazza Ramazzotti, Via 27 Marzo, Piazzetta Leone X, Piazzetta San Leonardo e Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele e Via Degli Olivetani;

CONSIDERATO che le predette attività determinano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato ed arrecano con schiamazzi, urla disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;

CONSIDERATO INOLTRE che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche destinate anche alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;

VALUTATA la necessità alla luce di quanto evidenziato di predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo delle aree citate quali luoghi per lo svolgimento del giuoco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

RITENUTO quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con pallone nelle suddette aree del paese;

VISTO l'art 50 c. 5 e l'art 7 bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

VISTO la legge 24 novembre 1981 numero 689;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

ORDINA

In **Piazza Ramazzotti, Via XXVII Marzo, Piazzetta Leone X, Piazzetta San Leonardo**, e nelle vie **Garibaldi e Vittorio Emanuele II** nei tratti urbani il divieto di giuoco del pallone (calcio) in tutte le forme e modalità di svolgimento.

Sono altresì vietati quei giochi o sport collettivi od individuali che mediante il lancio di oggetti possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonchè danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

SANZIONI

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito, le violazioni della presente ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art 7 bis c.1 e 1 bis del Dlgs n°267 del 18/08/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 ai sensi dell'art 16 della legge 24/11/1981 n°689. Ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione

amministrativa pecuniaria corrispondente ad Euro 50,00 (doppio del minimo). È fatta salva la facoltà degli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'art 13 della legge 689/1981.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione alla seguente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione

DISPONE

che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Monghidoro, trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Monghidoro per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Il Sindaco
Barbara Panzacchi

documento firmato digitalmente